



Comune di  
**CHIUSA DI SAN MICHELE**

Provincia di Torino

☎ 011-964.31.40 fax 011- 964.44.57 CAP 10050  
e:mail [chiusasmichele@tin.it](mailto:chiusasmichele@tin.it) P.IVA 01734110016

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**SUI CRITERI APPLICATIVI**  
**DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE**  
**ECONOMICA**  
**EQUIVALENTE PER L'EROGAZIONE DELLE**  
**PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

**TESTO INTEGRATO**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 in data 26/02/2004**

**Modificato con delibera di C.C. n. 38 del 18/12/2008**

**Modificato con delibera di C.C. n. 22 del 28/4/2009**

## **CAPO I - Principi generali, finalità e ambito di applicazione**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE), per accertare la capacità economica delle persone che richiedono l'esenzione o l'agevolazione sulla partecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi erogati dal Comune di Chiusa di San Michele.

Il presente Regolamento è correlato alla normativa speciale definita dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e s.m.i., dal D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 e s.m.i., e dal D.P.C.M. del 18.05.2001 "Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000, n. 130".

Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono gli interventi di natura sociale o assistenziale erogati dal Comune, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il Comune di Chiusa di San Michele nell'esercizio delle suddette funzioni e attraverso l'applicazione del presente Regolamento, persegue l'obiettivo di garantire i diritti inviolabili della persona umana, di eliminare le situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, e che impediscono il pieno sviluppo della personalità, in attuazione degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli interventi e i servizi gestiti dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali, CON.ISA, a cui sono state delegate le funzioni socio-assistenziali per effetto della Convenzione approvata con deliberazione di C.C. n° 19 del 9/7/2003;

### **Art. 2 - Prestazioni, servizi e interventi**

Il Comune di Chiusa di San Michele nell'ambito delle proprie competenze in campo sociale e assistenziale, attiva interventi e offre servizi in particolare nei seguenti settori:

- 1. Refezione scolastica,**
- 2. Trasporto alunni Scuola Media**
- 3. Centro Estivo**
- 4. Interventi legati alla condizione di indigente**
- 5. Interventi per il trasporto ai luoghi di cura**
- 6. Interventi per il servizio di cremazione**

Il presente Regolamento potrà trovare applicazione anche per qualsiasi altro intervento e riduzione tariffaria, qualora la partecipazione al costo o l'accesso all'eventuale contributo stabilito dall'Amministrazione comunale, siano legati alla situazione economica, previa determinazione delle soglie e delle modalità attuative.

L'applicazione del suddetto Regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge al Comune.

### **Art. 3 - Destinatari degli interventi e dei servizi**

Possono accedere alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Chiusa di San Michele i cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente, ed eventualmente utenti di altri Comuni secondo le modalità e i termini stabiliti nelle Convenzioni appositamente stipulate.

Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabile delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.

## **CAPO II - Criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate**

### **Art. 4 - Istruttoria della domanda**

L'istanza per accedere alle prestazioni sociali agevolate va redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

L'istanza va corredata dalla dichiarazione sostitutiva Unica, di cui al modello tipo approvato con D.P.C.M. del 18.05.2001 e compilata secondo le Istruzioni approvate con il medesimo provvedimento.

L'istanza di accesso alle forme di prestazione agevolata è istruita dal Servizio competente e definita entro 30 giorni dalla presentazione. Il responsabile del procedimento avrà cura di informare il richiedente circa l'accoglimento o il respingimento della domanda, entro i dieci giorni successivi all'istruttoria.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 241/1990 e poiché è identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo Comune, gli utenti interessati potranno compilare una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche, da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, fatte salve le diverse soglie di accesso.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale e contiene le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISE e dell'ISEE, secondo le norme e i criteri previsti dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e s.m.i., e dal D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 e s.m.i.

E' facoltà dell'utente presentare, nel periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, un'altra dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare.

Gli effetti di tale nuova dichiarazione si applicano alle prestazioni successive al nuovo calcolo dell'ISEE, rimanendo escluso ogni effetto retroattivo.

Il Comune di Chiusa di San Michele assicura l'assistenza necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica in convenzione o collaborazione con i centri di assistenza fiscale.

Sarà compito del servizio interessato trasmettere, secondo le procedure di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e s.m.i., i dati necessari per il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE) al sistema informatico dell'INPS.

#### **Art. 5 - Indicatore della situazione economica (ISE) e indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**

L'accesso alle prestazioni sociali agevolate è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a quella fissata nel presente Regolamento.

Per eventuali servizi aggiuntivi l'ISEE e le conseguenti percentuali di agevolazioni tariffarie o di contributo, saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale con successivi atti amministrativi.

La situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolati, è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il nucleo familiare è determinato facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 2 commi 2 e 3 del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i..

L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare (ISE) si ottiene sommando:

1. L'indicatore della situazione reddituale (ISR)
2. L'indicatore della situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare (ISP)

Detti indicatori sono calcolati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, Tabella A, parte I<sup>e</sup> e II<sup>e</sup> e s.m.i. e al D.P.C.M. del 07.05.99 n. 221 e s.m.i.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (di seguito riportata) di cui alla tabella 2 del D.Lgs. n. 109 del 1998, e s.m.i., con le precisazioni di cui al D.P.C.M. del 07.05.99 n. 221 e s.m.i., e tenendo conto delle ulteriori maggiorazioni (di seguito riportate) previste dalla normativa medesima, qualora sussistano.

#### SCALA DI EQUIVALENZA

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione di 0,35	

SITUAZIONE PARTICOLARE	MAGGIORAZIONE
Presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	0,2
Presenza nella famiglia di componenti handicappati: per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66% (I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%- Art.5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)	0,5
Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

#### Art. 6 - Costo dei servizi

Gli utenti ammessi a fruire dei servizi comunali, sono tenuti a corrispondere una retta o tariffa determinate annualmente dall'Amministrazione comunale sulla base dei costi di ciascun servizio, fatti salvi i casi di esenzione o riduzione.

## CAPO III - Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate

### Art. 7 - Misure di agevolazioni tariffarie per i servizi comunali

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni o ai singoli servizi attualmente erogati nel Comune di Chiusa di San Michele, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati (ISEE):

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	SOGLIA MASSIMA
- Mensa (Scuola Elementare)	€. 13.000,00
- Trasporto alunni (Scuola Media)	€. 12.000,00
- Centro Estivo	Non prevista
- Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (Indigenti)	€. 5.164,57
- Esenzione spesa servizio di cremazione	€. 5.164,57
- Trasporto convenzionato ai luoghi di cura	€. 12.000,00

Nel limite dei valori massimi di cui al primo comma, l'accesso alle prestazioni sociali agevolate avverrà senza corrispettivo alcuno oppure con tariffa ridotta, secondo la seguente tabella:

Prestazioni o servizi erogati	Esenzione totale per ISEE fino a	Fasce di reddito ISEE	Percentuale di partecipazione al costo della prestazione
- MENSA SCOLASTICA (riduzione del 10 % a partire dal 2° alunno appartenente allo stesso nucleo familiare ed usufruente del servizio)	€. 2.500,00	da €. 2.500,01 a €. 5.000,00 da €. 5.000,01 a €. 9.000,00 da €. 9.000,01 a €. 13.000,00 oltre €. 13.000,00	50% 70% 90% 100%
- TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (riduzione massima del 50% a partire dal 2° alunno appartenente allo stesso nucleo familiare ed usufruente del servizio)	€. 2500,00	da €. 2.500,01 a €. 5.000,00 da €. 5.000,01 a €. 9.000,00 da €. 9.000,01 a €. 12.000,00 oltre €. 12.000,00	27,67% 31,24% 45,99% 55,34%
- CENTRO ESTIVO (riduzione massima del 30% a partire dal II° partecipante appartenente allo stesso nucleo familiare)	Non prevista tranne nei casi segnalati dai servizi sociali e nel caso di bambini ospitati dalle famiglie di Chiusa di San Michele per fini umanitari.		
- ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	€. 5.164,57		

- ESENZIONE SPESA SERVIZIO DI CREMAZIONE	€. 5.164,57	oltre €. 5.164,57	Tariffa stabilita dalla normativa vigente
- TRASPORTO CONVENZIONATO AI LUOGHI DI CURA CICLI DI TERAPIE	€. 5.164,57	da €. 5.164,57 a €. 12.000,00 oltre 12.000,00 oltre 5.164,57	Contribuzione ridotta Contribuzione ordinaria Contribuzione forfettaria

I servizi di cui al prospetto sono indicati a titolo esemplificativo e non tassativo, suscettibili di modificazioni in sede di approvazione del Bilancio annuale di previsione e dell'allegato di cui alla lett. E) dell'art. 172 del T.U. 267/2000.

**Art. 7 bis- Variazioni del Reddito per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche.**

Il richiedente la prestazione sociale agevolata ha titolo a presentare, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28112/2000 N. 445, un'unica dichiarazione sostitutiva, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), di cui al D. Lgs. 31/3/1998 n.109.

E' facoltà del cittadino, ai sensi dell'art. 1, c. 344 della Legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), di presentare, entro il periodo di validità annuale della dichiarazione sostitutiva unica precitata, una nuova dichiarazione, qualora intenda fare valere mutamenti intervenuti nelle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, agli uffici comunali, a condizione che la domanda e la relativa documentazione pervenga in tempo utile (ad esempio entro la prima quindicina del mese precedente).

Avranno diritto a presentare una nuova dichiarazione ISEE i cittadini soggetti a licenziamento, cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione straordinaria, aspettativa non indennizzata e mobilità.

Il nuovo reddito del nucleo familiare e le relative motivazioni dovranno essere attestate, attraverso autocertificazione, con impegno a comunicare tempestivamente eventuali intervenute modificazioni del reddito.

L'ISEE, conseguentemente, verrà rideterminato tramite un calcolo simulato, sulla base della proiezione annuale della nuova situazione economica venutasi a creare.

Il valore così determinato avrà validità fino alla rideterminazione dell'ISEE, sulla base di nuovi redditi o fino alla variazione della situazione descritta.

In caso di perdita definitiva del posto di lavoro, l'interessato dovrà presentare, per iscritto, conferma con periodica cadenza (es. trimestrale) della situazione economica precedentemente attestata."

## **CAPO IV - Disposizioni diverse**

### **Art. 8 - Compiti gestionali in materia socio-assistenziale**

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati dal presente Regolamento spettano al responsabile del servizio, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici.

### **Art. 9 - Finanziamento dei servizi**

Il finanziamento dei singoli servizi sociali curati dal Comune avviene in base alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli, e con riferimento agli appositi contributi erogati dallo Stato e dalla Regione.

### **Art. 10 - Controlli**

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi erogati dal Comune di Chiusa di San Michele, sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione e dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni.

Il Comune di Chiusa di San Michele controlla secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale, la veridicità della situazione familiare dichiarata dai beneficiari di prestazioni agevolate e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Il responsabile del servizio, occasionalmente, può richiedere al beneficiario della prestazione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune di Chiusa di San Michele fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi nel periodo di riferimento del controllo.

### **Art. 11 - Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente Regolamento, avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza (D.Lgs 30-6-2003, n. 196 - codice in materia.)

### **Art. 12 - Decorrenza**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi socio-assistenziali che verranno assunti in carico dal Comune successivamente alla data di sua esecutività e per i servizi da esso erogati. Per i servizi e contributi erogati per conto dello Stato o della Regione rimangono fermi i criteri di valutazione stabiliti dalle rispettive amministrazioni che finanziano tali interventi.

### **Art. 13 - Disapplicazioni e norme di rinvio**

Sono disapplicate tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni assunte in precedenza dall'Amministrazione Comunale in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs 3.05.2000, n. 130, ed integrato dal D.P.C.M. 07.05.99 n. 221, e ogni successiva modificazione ed integrazione alle precitate norme.